



Ordinanza
sulla riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari
nel quadro della verifica 2025

Disegno

del ...

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 1998¹ sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione

Allegato 2 n. 1.1

Le voci seguenti sono stralciate:

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DEFR	Consiglio per l’assetto del territorio Consiglio svizzero della scienza (CSS)
DDPS	Commissione federale per la protezione NBC

¹ RS 172.010.1

*Allegato 2 n. 1.2**Le voci seguenti sono stralciate:*

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFI	Commissione d'esame in chiropratica Commissione d'esame in farmacia Commissione d'esame in medicina umana Commissione d'esame in medicina veterinaria Commissione d'esame in odontoiatria

La seguente commissione è aggiunta:

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFI	Commissione d'esame delle professioni mediche universitarie

*Allegato 2 n. 1.3**Le voci seguenti sono stralciate:*

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFI	Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Commissione federale della previdenza professionale Commissione per la diffusione della formazione svizzera all'estero Commissione federale per la preparazione alle pandemie
DEFR	Commissione federale del lavoro Commissione federale del consumo Commissione federale dell'abitazione Commissione federale di accreditamento Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone

DATEC	Commissione peritale per la tassa d'incentivazione sui COV
DDPS	Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza

Sono aggiunte le seguenti commissioni:

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFI	Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
DEFR	Commissione del lavoro tripartita della Confederazione Consiglio consultivo di accreditamento

2. Ordinanza del 29 novembre 2013² sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

Art. 6 cpv. 1

¹ La SEFRI consulta i servizi federali rappresentati nel Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico in merito all'importanza e all'urgenza dei programmi per l'esecuzione di compiti federali. Può inoltre chiedere il parere di esperti esterni.

Art. 13 cpv. 5 lett. e

⁵ La SEFRI è responsabile della valutazione delle domande sotto il profilo della politica della ricerca e della politica universitaria. Nell'ambito della procedura di selezione e di decisione:

- e. può chiedere una perizia esterna per la valutazione globale dei progetti.

Art. 55 cpv. 2

² Consulta a tale proposito gli organi di ricerca e i servizi federali interessati e garantisce le necessarie perizie scientifiche.

Capitolo 8 (art. 61)

Abrogato

3. Ordinanza dell'11 novembre 2020³ sulla protezione della popolazione

Art. 45

Abrogato

4. Ordinanza del 7 settembre 2016⁴ sul coordinamento e la cooperazione relativi ai compiti della Confederazione di rilevanza territoriale

Art. 2

Abrogato

Art. 3

Abrogato

5. Ordinanza del 9 marzo 2007⁵ sui servizi di telecomunicazione

Art. 95 cpv. 1

¹ In collaborazione con i fornitori di servizi di telecomunicazione, l'Ufficio federale della protezione della popolazione prepara i provvedimenti di cui all'articolo 94 capoversi 1 e 2.

6. Ordinanza del 27 giugno 2007⁶ sulle professioni mediche

Art. 1 cpv. 2

² Essi sono firmati dal capo del Dipartimento federale dell'interno (DFI) e dal presidente della commissione d'esame.

³ RS 520.12

⁴ RS 709.17

⁵ RS 784.101.1

⁶ RS 811.112.0

7. Ordinanza del 26 novembre 2008⁷ sugli esami LPMed

Art. 5a frase introduttiva

Per le professioni mediche universitarie, la MEBEKO, sezione «Formazione», emana su proposta della commissione d'esame:

Art. 7 Commissione d'esame

¹ Dopo aver consultato la MEBEKO, sezione «Formazione», e le istituzioni di formazione, il Consiglio federale istituisce una commissione d'esame in cui, per ogni professione medica universitaria, sono rispettivamente rappresentate tutte le istituzioni di formazione.

² Su proposta del DFI nomina i membri e il proprio presidente.

³ Dopo aver consultato la MEBEKO, sezione «Formazione», e le istituzioni di formazione, la commissione d'esame istituisce per ogni professione medica universitaria, una sottocommissione con rispettivamente un presidente e nonché da quattro a otto altri membri.

⁴ La commissione d'esame assicura la preparazione e lo svolgimento dell'esame federale in collaborazione con le istituzioni di formazione delle professioni mediche universitarie. In tal modo essa rappresenta gli interessi della Confederazione.

⁵ La sottocommissione competente per la rispettiva professione medica universitaria svolge i seguenti compiti:

- a. elabora, all'indirizzo della MEBEKO, sezione «Formazione», una proposta riguardante il contenuto, la forma, la data e la valutazione dell'esame federale;
- b. prepara l'esame federale in collaborazione con la MEBEKO, sezione «Formazione»;
- c. designa le persone che garantiscono lo svolgimento dell'esame federale nelle sedi d'esame (responsabili di sede);
- d. propone alla MEBEKO, sezione «Formazione», misure di adeguamento secondo l'articolo 12a capoverso 2;
- e. propone alla MEBEKO, sezione «Formazione», direttive per lo svolgimento dell'esame federale;
- f. propone alla MEBEKO, sezione «Formazione», i nomi di esaminatori per la nomina.

Art. 8 Presidente della commissione d'esame

¹ Il presidente della commissione d'esame ha i seguenti compiti:

- a. designa il suo supplente;
- b. comunica i risultati degli esami federali;

⁷ RS 811.113.3

- c. rappresenta la commissione d'esame verso l'esterno e informa il pubblico della sua attività;
- d. coordina la preparazione, lo svolgimento e la valutazione degli esami federali con la MEBEKO, sezione «Formazione», e le istituzioni di formazione;
- e. presenta in tempo utile alla MEBEKO, sezione «Formazione», le proposte della commissione d'esame conformemente alla presente ordinanza;
- f. controlla i lavori preparatori per gli esami federali in collaborazione con il segretariato della MEBEKO, sezione «Formazione»;
- g. istruisce i responsabili di sede in merito ai loro compiti.

² Può delegare i compiti di cui al capoverso 1 lettere d–g al presidente della sottocommissione competente per la professione medica universitaria.

Art. 8a Regolamento interno

¹ La commissione d'esame si dota di un regolamento interno. In esso disciplina segna-tante:

- a. la procedura per le proprie decisioni;
- b. di compiti e le competenze delle sottocommissioni nonché quelli dei loro presidenti.

² Il regolamento interno deve essere presentato al DFI per approvazione.

Art. 10 cpv. 2

² Gli esaminatori sono proposti dalla commissione d'esame.

Art. 11 cpv. 2

² La MEBEKO, sezione «Formazione», stabilisce le date dell'esame federale su proposta della commissione d'esame.

8. Ordinanza del 12 novembre 1997⁸ relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili

Art. 5

Abrogato

9. Ordinanza del 26 aprile 2017⁹ sulla radioprotezione

Art. 198 cpv. 4

⁴ Collabora con la Commissione per la sicurezza nucleare (CSN). Si tratta in particolare di svolgere compiti comuni nel campo della radioprotezione.

10. Ordinanza 1 del 10 maggio 2000¹⁰ concernente la legge sul lavoro

Sezione 3: Commissione del lavoro tripartita della Confederazione

Art. 81 cpv. 1

¹ La Commissione del lavoro tripartita della Confederazione è composta di 15 membri. Vi sono rappresentati:

- a. la SECO e la Segreteria di Stato della migrazione, entrambe con un membro;
- b. i Cantoni con tre membri;
- c. le associazioni padronali e dei lavoratori, entrambe con cinque membri.

Art. 82 cpv. 1

¹ L'obbligo del segreto giusta l'articolo 44 della legge riguarda anche le autorità di vigilanza e di esecuzione della legge, i membri della Commissione del lavoro tripartita della Confederazione, i periti e gli ispettori specializzati ai quali si ricorre.

11. Ordinanza 3 del 18 agosto 1993¹¹ concernente la legge sul lavoro

Art. 38 cpv. 2

² Prima di emanare le direttive occorre consultare la Commissione del lavoro tripartita della Confederazione, le autorità cantonali, la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro nonché altre organizzazioni interessate.

⁹ RS 814.501

¹⁰ RS 822.111

¹¹ RS 822.113

12. Ordinanza 4 del 18 agosto 1993¹² concernente la legge sul lavoro

Art. 26 cpv. 2

² Prima di emanare le direttive occorre consultare la Commissione del lavoro tripartita della Confederazione, le autorità cantionali, la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro, l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni (INSAI) nonché altre organizzazioni interessate.

13. Ordinanza 5 del 28 settembre 2007¹³ concernente la legge sul lavoro

Art. 18 cpv. 1

¹ Il DEFR, sentito il parere della Commissione del lavoro tripartita della Confederazione, può indicare i lavori che possono essere svolti dai giovani soltanto su presentazione di un certificato medico. Tale certificato deve attestare che il giovane è idoneo, con o senza riserve, a svolgere il lavoro previsto.

Art. 20 Commissione del lavoro tripartita della Confederazione

La Commissione del lavoro tripartita della Confederazione riesamina ogni cinque anni l'ordinanza dipartimentale di cui all'articolo 4 capoverso 3 ed emana raccomandazioni in proposito.

14. Ordinanza del 21 maggio 2003¹⁴ sui lavoratori distaccati in Svizzera

Titolo prima dell'art. 10

Capitolo 3: Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e commissioni tripartite cantionali

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 10 Nomina

La Confederazione designa i rappresentanti degli interlocutori sociali in seno alla Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e i Cantoni designano i rappresentanti degli interlocutori sociali in seno alle commissioni tripartite cantionali scegliendo tra i nomi proposti dalle associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei

¹² RS 822.114

¹³ RS 822.115

¹⁴ RS 823.201

lavoratori, purché queste ultime abbiano fatto uso del loro diritto di proposta (art. 360b cpv. 2 CO¹⁵).

Art. 11, rubrica, nonché cpv. 1 frase introduttiva e 2

Compiti della Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e delle commissioni tripartite cantonali

¹ La Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e le commissioni tripartite cantonali devono svolgere almeno i compiti seguenti:

² È tenuto un verbale dei lavori della Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e delle commissioni tripartite cantonali.

Art. 12 Periti

La Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e le commissioni tripartite cantonali possono valersi dei servizi di periti. Possono creare gruppi o sottocommissioni incaricati di esaminare questioni particolari.

Art. 13 cpv. 1 e 4

¹ La Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e le commissioni tripartite cantonali nonché le commissioni paritetiche istituite da contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale cooperano tra loro. In particolare esse si scambiano gratuitamente le informazioni e i documenti necessari alla loro attività.

⁴ La Commissione del lavoro tripartita della Confederazione può, se del caso, creare un gruppo di coordinamento Confederazione-Cantoni ad hoc o permanente.

Titolo prima dell'art. 14

Sezione 2: Finanziamento delle commissioni tripartite cantonali e della Commissione del lavoro tripartita della Confederazione

Art. 15 Commissione del lavoro tripartita della Confederazione

¹ La Confederazione assume i costi della Commissione del lavoro tripartita della Confederazione.

² La Confederazione mette a disposizione della Commissione del lavoro tripartita della Confederazione i locali, il personale e il materiale necessari alla sua attività.

Titolo prima dell'art. 16

Sezione 3: Commissione del lavoro tripartita della Confederazione

Art. 16 Organizzazione

¹ All'inizio di ogni legislatura il Consiglio federale nomina i membri della Commissione del lavoro tripartita della Confederazione.

² La Commissione del lavoro tripartita della Confederazione si compone di 15 membri, ossia di cinque rappresentanti delle associazioni dei lavoratori, cinque rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, due rappresentanti della Confederazione e tre dei Cantoni.

³ La rappresentanza della Confederazione è composta da un collaboratore della Segreteria di Stato della migrazione e da un collaboratore della Direzione del lavoro della SECO.

⁴ La Commissione del lavoro tripartita della Confederazione è presieduta da un membro della Direzione del lavoro della SECO. [...]

15. Ordinanza del 26 novembre 2003¹⁶ sulla promozione dell'alloggio**Art. 47 cpv. 2**

² Questi programmi devono essere approvati dal DEFR.

16. Ordinanza del 17 giugno 1996¹⁷ sull'accreditamento e sulla designazione*Sostituzione di un'espressione*

In tutta l'ordinanza «capo del SAS» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «persona che dirige il SAS».

*Titolo prima dell'art. 6***Sezione 3: Consiglio consultivo di accreditamento****Art. 6**

¹ Il Consiglio federale istituisce un Consiglio consultivo di accreditamento. Esso deve rappresentare i diversi ambienti interessati.

² Il Consiglio consultivo di accreditamento fornisce la sua consulenza all'autorità incaricata dell'accREDITAMENTO in materia di imparzialità e indipendenza.

³ Il regolamento del Consiglio consultivo di accREDITAMENTO sottostà all'approvazione del DEFR.

¹⁶ RS 842.1

¹⁷ RS 946.512

Art. 13 cpv. 2 e 3

² In base a questi elementi, il perito responsabile propone un accreditamento senza riserve, un accreditamento vincolato a oneri o condizioni oppure rifiuta l'accREDITAMENTO.

³ *Abrogato*

Art. 14 cpv. 1

¹ Sulla base della proposta di cui all'articolo 13, la persona che dirige il SAS rilascia o rifiuta l'accREDITAMENTO.

Art. 21

Se le condizioni di accreditamento non sono più adempiute, la persona che dirige il SAS può sospendere o revocare l'accREDITAMENTO con effetto immediato. Nei casi di lieve entità, il SAS può fissare oneri o condizioni supplementari fino al momento in cui sono state colmate le lacune constatate.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...